



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB 15.04.2021

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000002208

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 vORC, Blu di Pinton Olgher

**Organizzazioni interessate:**

Blu di Pinton Olgher  
CHE-307.080.148  
Viale Stefano Franscini 16  
6900 Lugano

**Situazione iniziale:**

Decisione secondo l'art. 153 vORC

**Disposizione:**

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio (vORC) avviata nei confronti di:

Blu di Pinton Olgher, Lugano (CHE-307.080.148),  
ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima al titolare dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione dell'impresa individuale, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il

grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 5 novembre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 30 novembre 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. La lettera di diffida è stata pure inviata alla casella postale iscritta sotto la rubrica "altri indirizzi" in data 20 gennaio 2021. Il responsabile di questa casella postale ha comunicato che la stessa non era più di pertinenza dell'impresa individuale in questione. Di conseguenza quest'ultima è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere cancellata dal registro di commercio;

III. per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b vORC, decide:

1. La Blu di Pinton Olgher, Lugano, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:  
Blu di Pinton Olgher, in Lugano, CHE-307.080.148, impresa individuale (Nr. FUSC 28 del 09.02.2018, Pubbl. 4047577). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153 vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 50.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la gestione dell'incarto, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Olgher Pinton.
5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché le spese amministrative e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 322.00, sono posti solidalmente a carico dell'ente giuridico e di Olgher Pinton.
6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

**Organo decisionale:**

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino  
Via Tognola 7  
6710 Biasca

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 17.05.2021

**Punto di contatto:**

Ufficio del Registro di commercio del Canton Ticino  
Via A. Tognola 7  
6710 Biasca